



*Divisione Risorse
Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Logistica*

*Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gestione Gare*

RDO APERTA E SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CONSIP PER L’ACQUISIZIONE DEL RINNOVO DELLE LICENZE DI UTILIZZO DEL SOFTWARE ACCA, DEGLI AGGIORNAMENTI E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI, PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO IMMOBILI E SERVIZI TECNICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

***CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO E DISCIPLINARE DI GARA
CIG: Z0E31DFB75***

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Il presente documento contiene il disciplinare di gara e le Condizioni Particolari di contratto RDO aperta e successivo affidamento diretto su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Consip per l’acquisizione del rinnovo delle licenze di utilizzo del software ACCA, degli aggiornamenti e dei servizi aggiuntivi, per le esigenze dell’Ufficio Immobili e servizi tecnici dell’Agenzia delle Entrate.

L’aggiudicataria si impegna a fornire, alla quotazione offerta e alle condizioni indicate nella trattativa diretta, nel presente documento e negli altri documenti di gara, le seguenti licenze:

- PRIMUS versione BIM2 - 6 licenze
- CERTUS versione BIM2 - 2 licenze
- CERTUS AMIANTO - 3 licenze
- EDIFICIUS - 11 licenze
- TERMUS PRO - 7 licenze
- IMPIANTUS ELETTRICO - 5 licenze
- IMPIANTUS RILEVATORI - 5 licenze
- IMPIANTUS FUOCO - 4 licenze
- IMPIANTUS IDRAULICO – 5 licenze
- IMPIANTUS GAS - 4 licenze
- PRATICUS 37/80 - 2 licenze
- CERTUS CP - 1 licenza
- CERTUS LDL versione15 - 4 licenze
- ANTIFUOCUS - 6 licenze.

Le condizioni particolari di appalto contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l'aggiudicataria. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla trattativa diretta, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

Art. 2 Requisiti, modalità di partecipazione e criteri di aggiudicazione

Per poter partecipare alla presente procedura è richiesto agli operatori economici il possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti il servizio oggetto della gara;
- non sussistenza dei motivi di esclusione disciplinati dall'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
- non sussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165;
- non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché del D.L. n. 52/2012, convertito con legge n. 94/2012 e della successiva L. n. 208/2015, della ulteriore normativa nazionale applicabile e del Regolamento di Contabilità e del Manuale Interattivo delle Procedure negoziali dell'Agenzia, verificata l'assenza di una Convenzione Consip attiva per gli acquisti in oggetto, è necessario procedere all'affidamento sotto soglia di rilievo comunitario utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Il d.l. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, ha rideterminato, temporaneamente, fino al 31 dicembre 2021, l'importo per poter ricorrere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs 50/2016, innalzando la soglia ad € 75.000.

Tenuto conto che l'importo della fornitura in oggetto è inferiore alla predetta soglia, si procederà ad avviare la procedura di gara sul MEPA per addivenire all'affidamento diretto della prestazione.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'impresa che avrà presentato il prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 3 - Importo della fornitura e modalità di presentazione dell'offerta

L'importo a base di gara è quantificato in € **34.250,00 (trentaquattromiladuecentocinquanta/00)**, oltre IVA.

Tale corrispettivo deve intendersi comprensivo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso ed invariato per l'intera durata contrattuale.

L'importo che verrà corrisposto all'Operatore economico sarà quello offerto in sede di partecipazione alla procedura di gara.

Non sono previsti oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008; gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, sono specificamente quantificati ed indicati dall'affidatario in allegato all'offerta economica. Tali oneri, rappresentando una

componente specifica dell'offerta non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica.

Art. 4 - Durata del contratto

L'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto dovrà essere iniziata entro il termine improrogabile di 15 giorni dalla data della sottoscrizione del contratto; il contratto ha durata annuale decorrente dall'attivazione delle licenze.

Art. 5 - Responsabile del Procedimento, Direttore dell'esecuzione e rappresentanti della società

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Barcellona, Responsabile dell'Ufficio Sistemi e Infrastrutture di Comunicazione della Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione (e-mail: andrea.barcellona@agenziaentrate.it)

Il Direttore dell'esecuzione è la dottoressa Mara Mancini, incardinata nel medesimo Ufficio Sistemi e Infrastrutture di Comunicazione (e-mail: mara.mancini@agenziaentrate.it)

Al Responsabile della Società che verrà designato dall'aggiudicatario compete:

- la continua reperibilità telefonica, attraverso l'impiego di idonei e funzionali sistemi di reperimento;
- la direzione, l'organizzazione e la disciplina dei propri uomini nelle attività oggetto dell'appalto;
- il mantenimento dei rapporti con l'Ufficio tecnico dell'Agenzia, rispettando e facendo rispettare gli ordini ricevuti dal medesimo;
- l'osservanza, da parte propria e delle maestranze impiegate, delle disposizioni atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi;
- la tenuta di documenti e scritture afferenti il rapporto con l'Agenzia e documentazione da mettere a disposizione degli Enti preposti alla vigilanza in base al D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Art. 6 - Fatturazione e pagamento

Il fornitore, dopo la presentazione all'Agenzia di quanto indicato nel paragrafo 4 del Capitolato, dopo l'attestazione di regolare esecuzione sarà autorizzato ad emettere fattura. L'Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato del fornitore.

Sull'importo netto di ogni singola fattura è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata a:

- Agenzia delle Entrate – Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma – P.IVA 06363391001 e inviata all'ufficio destinatario dell'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA 42TVPB oltre al Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nella trattativa diretta.

Il fornitore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Il fornitore si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Dal 1° luglio 2017 all'Agenzia delle Entrate è applicabile lo *Split Payment* ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato FatturaPA dovrà essere valorizzato con il carattere "S".

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile provvedere a verificare l'inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito www.acquistinretepa.it prima di inviare l'offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all'Amministrazione contestualmente alla stipula.

Il fornitore dovrà, inoltre, a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

Il fornitore è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

Il fornitore darà immediata comunicazione all'Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 - Penali, recesso e risoluzione

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito, applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione delle prestazioni di cui al presente documento.

La penale dell'1 per mille sarà applicata anche per ogni altra difformità nell'esecuzione dagli obblighi previsti dal presente documento e da tutti gli altri documenti allegati alla trattativa diretta MEPA.

Le penali saranno oggetto di nota di addebito alla società.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c.

Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Agenzia, mediante comunicazione scritta ed inviata a mezzo PEC senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo diretta a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare.

La risoluzione consentirà all'Agenzia la possibilità di affidare l'esecuzione o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, a mezzo PEC, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse possono essere prelevate da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta ferma l'applicazione degli artt. 108, 109 e 110 del D.lgs. 50/2016.

Art. 9 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente trattativa diretta sul MEPA.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

Art. 10- Cessione del credito

È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00 euro), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento. Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 11 - Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la società affidataria del servizio deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 12 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

L'aggiudicataria prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, la società affidataria del servizio garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La società affidataria del servizio si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

La società affidataria del servizio prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardante la trattativa diretta MEPA, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la società affidataria del servizio si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

Art. 13 Codice comportamento

La Società si impegna al rispetto degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle entrate, di cui ha ricevuto copia informatica, i cui obblighi di condotta sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i suoi dipendenti, collaboratori, subappaltatori e, in generale, a tutti i soggetti ai quali la Società si affida per l'esecuzione della prestazione contrattuale.

La violazione dei richiamati codici sarà considerata grave inadempimento contrattuale e come tale legittimerà l'Amministrazione aggiudicatrice ad esperire la procedura di risoluzione.

Art. 14 - Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 15 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell'Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE

Francesco Vasta

firmato digitalmente

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente